

PRO LOCO LANZO E SCARIA COSTITUITA IL 10/11/1986 CON ATTO NOTAIO ACHILLE CORNELIO NUMERO 30763 DI
REPERTORIO N.11790 DI RACC. REGISTRATO A COMO IL 25/11/1986 AL N.5867 SERIE 1 , CON SEDE SOCIALE A
LANZO-ALTA VALLE INTELVI, IN PIAZZA MARTINO NOVI ISCRITTA ALBO REGIONALE PRO LOCO AL N. 3260 DEL
04/12/90 CON STATUTO ADEGUATO ALLA LEGGE REGIONALE 25/10/2001 N.16 REGISTRATO A COMO IL 19/04/2002

AL N. 2931

COD.FISC. E P.IVA 01668580135

Ufficio Territoriale di Como
Allegato A all'atto n. 1570/24
Registrato il 26/09/24 serie 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO LANZO E SCARIA APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE-SEDE - DURATA

1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco Lanzo e Scaria", alla denominazione sarà aggiunto l'acronimo APS sottoposto a condizione sospensiva fino all'iscrizione dell'associazione al RUNTS con la quale l'acronimo integrerà automaticamente la denominazione che pertanto sarà " PRO LOCO LANZO E SCARIA APS".
2. L'Associazione ha sede nel Comune di ALTA VALLE INTELVI in Località Lanzo. L'eventuale trasferimento all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo .
3. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - COSTITUZIONE E AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco Lanzo e Scaria, costituita e organizzata in forma di APS ai sensi dell'art.35 e seg. del d.lgs. 3/7/17 n.117, riunisce in associazione tutte le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di ALTA VALLE INTELVI e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. L' Associazione può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento , con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. L' Associazione è apartitica.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati, di loro

familiari e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a ALTA VALLE - Località Lanzo e la qualità della vita dei residenti;
 - c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 - d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
 - e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di ALTA VALLE - Località LANZO attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
 - f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
 - g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
 - h) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come da art. comma "1" del CTS
2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
 3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
 4. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati, a loro familiari ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati - salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117- quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti dell'art. 36 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117.
 5. L'Associazione può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti della normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

ART.4 – SOCI

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Soci, di almeno sette persone, con la possibilità di avere come associati anche tre più Associazione di Promozione Sociale

1. I Soci della Associazione si articolano nelle seguenti categorie:
 - a) Soci Ordinari;
 - b) Soci Sostenitori;
 - c) Soci Onorari.
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i soggetti che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Associazione
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Associazione.
5. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori e devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. Ogni Socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quota associativa, ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il suo voto nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Tutti i Soci maggiorenni e minorenni hanno il diritto:
 - a) a ricevere la tessera della Associazione;
 - b) a ricevere le pubblicazioni della Associazione;
 - c) a frequentare i locali della Associazione;
 - d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di: cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Associazione, convenzioni con attività commerciali.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa alla Associazione;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Associazione.
4. Ogni Socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

ART. 6-AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che (fatta eccezione per i

Soci Onorari) versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che deve deliberare entro novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
4. La qualità di Socio si perde per decesso, recesso o esclusione. Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di decedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Socio. La comunicazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione da parte della Associazione: il recesso non estingue comunque gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso (in particolare i Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso). L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- e) il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

2. Sono organismi ausiliari della Associazione

- f) il Vicepresidente;
- g) il Segretario.

ART. 8 - L' ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, come meglio infra specificato al successivo paragrafo 7 del presente articolo 8 .

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione dei Soci;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto ;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

3. Ogni Socio ha diritto di voto. Si applica l' articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

4. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe .

5. L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza , teleconferenza) , a condizione che:

- . sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- . sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- . sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

6. L'Assemblea rappresenta l' universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, *obbligano i Soci*. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

7. Alle Assemblee hanno diritto di voto purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro soci:

- (i) i Soci Ordinari che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea;
- (ii) i Soci Sostenitori che sono in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea;
- (iii) i Soci Onorari.

8. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.

9. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell' Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario.

10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Associazione, e/o anche con l'affissione dello stesso all'Albo pretorio del Comune e nei punti esterni di maggiore visibilità.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, o dell'Organo di Controllo, per le decisioni di sua competenza.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di aprile.

12. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche al presente statuto o lo scioglimento della Associazione. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio, o su richiesta scritta dell'Organo di Controllo. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti dei Soci. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei Soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

L'eventuale scioglimento della Associazione deve sempre essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 15.

13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - II CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Associazione.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i Soci ovvero indicata dagli enti giuridici Soci.

3. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 4 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale. Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e p

svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione dei Soci;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati

6. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di 11 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti.

7. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.

8. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **tre anni**, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui sono in carica, e sono rieleggibili.

9. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo

10. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soggetti che, dovranno essere eletti tramite una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora

ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso in cui la cessazione dei membri del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi delle dimissioni, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il bilancio. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza

13. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

14. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

15. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'Assemblea di elezione delle cariche.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Associazione ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Associazione.

7. Il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 11 - SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto nel Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, con votazione segreta. Il Segretario, se non Consigliere è nominato dall'Assemblea dei Soci, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto.

2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 13 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione

2. Le risorse economiche con le quali la Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
5. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
6. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, da sottoporre all'assemblea degli Soci entro il 30 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

ART. 14 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale: il tutto come meglio precisato al precedente articolo 3, paragrafo 4.
3. Tutte le cariche della Associazione sono gratuite.
4. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART.15 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve sempre essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 17 - NORME FINALI

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e, in subordine, le norme del Codice Civile e le specifiche leggi di settore.

